

Statuto
dell'Azienda Speciale Consortile
"Consorzio Desio-Brianza"

**approvata con Deliberazione Assemblea Consortile n. 34 del 12/12/2008
e modificato Assemblea consortile n. 5 dell'11/04/ 2019**

SOMMARIO

Titolo I: Costituzione, finalità, sedi, durata e patrimonio dell'Azienda	3
Art. 1 Costituzione.....	3
Art. 2 Enti Consorziati	3
Art. 3 Finalità dell'Azienda	3
Art. 4 Sedi dell'Azienda	4
Art. 5 Durata dell'Azienda.....	4
Art. 6 Patrimonio dell'Azienda.....	5
Titolo II: Gli organi dell'azienda.....	5
Capo I: Nozioni generali.....	6
Art. 7 Gli organi.....	6
Capo II: L'Assemblea consortile	5
Art. 8 Natura, composizione, sede e durata	5
Capo III: Il Consiglio di amministrazione	6
Art. 9 Natura, composizione, nomina, sede, durata	6
Art. 10 Presidente del Consiglio di amministrazione.....	6
Art. 11 Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione	7
Art. 11 bis L'Amministratore Unico	8
Capo IV: Il Direttore generale	7
Art. 12 Modalità di nomina, compiti e status giuridico	7
Capo V: Il Revisore dei conti.....	7
Art. 13 Revisore dei conti	7
Titolo III: Personale.....	9
Art. 14 Struttura organizzativa.....	9
Art. 15 Uffici e personale	9
Titolo IV: Gestione Economico-Finanziaria.....	9
Art. 16 Sistema di bilancio	9
Art. 17 Controllo strategico e di gestione	10
Titolo V – Norme finali e transitorie	10
Art. 18 Personale con contratto a tempo indeterminato	10
Art. 19 Rapporti giuridici attivi e passivi.....	10
Art. 20 Proroga del Consiglio di Amministrazione	10

Titolo I: Costituzione, finalità, sedi, durata e patrimonio dell'Azienda

Art. 1

Costituzione

1. Fra i Comuni di: Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo - ai sensi del D. Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), del DPR 902/86 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) e della Convenzione approvata da ciascun comune, come previsto dall'art. 30 del TUEL, è costituita un'azienda speciale consortile denominata "Consorzio Desio-Brianza" (di seguito definita "Azienda").
2. L'Azienda è ente strumentale degli Enti aderenti alla Convenzione ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Nel rispetto dell'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai correlati regolamenti interni di funzionamento.

Art. 2

Enti Consorziati

1. Fanno parte dell'Azienda gli Enti di cui all'art. 1, c. 1 del presente Statuto.
2. Gli Enti consorziati, nell'ambito della loro autonomia e nel rispetto dei principi di volontarietà e di solidarietà tra enti, conferiscono funzioni e servizi all'Azienda in base ai principi costituzionali di sussidiarietà (la generalità delle funzioni amministrative deve essere trasferita in capo ai Comuni, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio ad un livello più ampio), differenziazione (la distribuzione delle funzioni deve essere fatta in considerazione delle diverse caratteristiche demografiche territoriali e strutturali degli enti) ed adeguatezza (la gestione dei servizi – per essere efficace ed efficiente – deve svolgersi in "ambiti territoriali ottimali", vale a dire in ambiti di adeguate dimensioni).
3. Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dei servizi dell'Azienda ad altri Enti, l'Assemblea consortile delibera sulle richieste d'ammissione degli stessi.
4. Le quote di partecipazione alla spesa degli Enti consorziati sono determinate secondo le modalità ed i coefficienti di valore previsti nella Convenzione.
5. Gli Enti Consorziati erogano, secondo le modalità previste nella Convenzione e nei Contratti di servizio, contributi fissi e/o variabili.
6. Gli Enti aderenti all'Azienda possono da essa recedere prima della scadenza prevista previa comunicazione del recesso all'Assemblea consortile, da effettuarsi entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il recesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo, coincidente con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.
7. La liquidazione della quota spettante all'Ente recedente sarà calcolata dal Consiglio di Amministrazione alla data del recesso e verrà effettuata all'atto dello scioglimento dell'Azienda.
8. L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti a medio - lungo termine.
9. Gli eventuali beni conferiti saranno restituiti quando le obbligazioni saranno soddisfatte e comunque non potranno eccedere il valore proporzionale delle quote di partecipazione all'Azienda che sarebbe spettato al ricevente sulla base dei valori di bilancio, qualora l'Azienda si fosse sciolta alla data del recesso.

Art. 3

Finalità dell'Azienda

1. L'Azienda concorre al perseguimento dei seguenti scopi:
 - a) la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima formazione, alla formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, all'orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di

attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all'orientamento professionale, all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione;

- b) la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. L'Azienda non ha fini di lucro e, nella erogazione di servizi e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si ispira ai principi di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
 3. L'Azienda, nel rapporto con i cittadini del territorio di riferimento e in specie con i fruitori dei propri servizi e attività, si ispira ai principi di centralità della persona, libertà di scelta, personalizzazione dei percorsi e degli interventi, partecipazione, continuità, innovazione e valutazione della qualità continua nelle prestazioni.
 4. L'Azienda eroga servizi e attività in particolare nell'area della Formazione professionale, dell'Orientamento e del Lavoro e nell'area dei Servizi alla persona, in particolare servizi diurni, semiresidenziali, residenziali e territoriali rivolti alle persone disabili e alle loro famiglie.
 5. L'Azienda potrà altresì gestire altri servizi sociali, educativi, culturali e simili che gli Enti decidessero di affidarle.
 6. L'Azienda si situa nel sistema pubblico della Formazione Professionale e del Lavoro e le sue finalità sono correlate alla programmazione regionale, alla cui definizione l'Azienda concorre, per quanto di competenza, in accordo con le Province competenti per territorio.
 7. L'Azienda si situa nel sistema pubblico del Welfare locale, socioassistenziale e socio-sanitario, e le sue finalità sono correlate alla programmazione regionale, provinciale e comunale, alla cui definizione l'Azienda concorre, per quanto di competenza, in accordo con la ASL e i Comuni competenti per territorio.
 8. L'Azienda nella realizzazione e gestione dei propri scopi sociali, potrà costituire o partecipare a società, associazioni o fondazioni con finalità simili ovvero stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni pubblici e/o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4

Sedi dell'Azienda

1. L'Azienda ha la propria sede legale in Desio, all'indirizzo risultante all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Le attività si svolgono presso la sede legale dell'Azienda e presso eventuali sedi operative dislocate nel territorio degli Enti consorziati.

Art. 5

Durata dell'Azienda

1. L'azienda ha durata sino al 31/12/2032.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. A tale fine l'Assemblea consortile nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione del patrimonio dell'Azienda.
3. È facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi entro i sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6
Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili;
 - b) dalle quote conferite dagli Enti in sede di costituzione, ovvero di incremento del fondo di dotazione secondo le modalità previste dalla Convenzione;
 - c) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - d) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
 - e) da ogni diritto che venga devoluto all'Azienda o acquisito dall'Azienda stessa.

Titolo II: Gli organi dell'azienda
Capo I: Nozioni generali

Art. 7
Gli organi

1. Gli organi dell'Azienda si articolano in tre distinte tipologie:
 - a) organi di indirizzo e controllo;
 - b) organi di gestione;
 - c) organi di revisione economico-finanziaria.
2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:
 - a) l'Assemblea consortile;
 - b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
 - c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

Capo II: L'Assemblea consortile

Art. 8
Natura, composizione, sede e durata

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo strategico dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa. Nella sua prima seduta elegge nel suo seno un Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica 5 anni dalla sua elezione e decade al venir meno della propria carica presso l'Ente di appartenenza. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questo viene sostituito dal componente dell'Assemblea consortile più anziano di età.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci/Presidenti. o dei loro delegati.
4. I Sindaci/Presidenti possono delegare, per gli scopi di cui al comma 2, assessori, consiglieri comunali/provinciali, consiglieri d'amministrazione dei rispettivi Enti di appartenenza.
5. I rappresentanti durano in carica quanto il loro mandato di amministratori presso gli Enti di appartenenza e decadono con esso.
6. Gli Enti consorziati, nel termine di giorni quarantacinque dalla elezione dei loro organi di governo, comunicano all'Azienda il nominativo del proprio rappresentante.
7. Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, nei trenta giorni successivi, convoca la prima seduta dell'Assemblea per il suo insediamento. A parità di quote, l'Assemblea è convocata dal rappresentante più anziano d'età.
8. Le ulteriori modalità di insediamento, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento degli organi dell'Azienda.
9. L'Assemblea consortile è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote assegnate agli Enti, così come definite nella Convenzione, e di almeno il 50% dei soci.

10. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza delle quote presenti, con il voto favorevole di almeno 3 soci
11. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei 2/3 delle quote assegnate.

Capo III: Il Consiglio di amministrazione o L'Amministratore Unico

Art. 9

Natura, composizione, nomina, sede, durata

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) o da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. L'esatto numero dei componenti è deliberato dall'Assemblea consortile all'inizio del mandato del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea. La scelta dei componenti viene effettuata all'interno di una rosa di candidati proposti dagli Enti aderenti. Ogni Ente può proporre fino a due candidati, secondo le modalità di scelta proprie di ogni ente. I candidati debbono comunque possedere competenza amministrativa, esperienza settoriale e piena disponibilità all'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Ogni componente del Consiglio di amministrazione può mantenere la carica per sole due nomine, anche non consecutive.
6. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione:
 - a) gli amministratori in carica (Sindaci/Presidenti, Assessori, Presidenti del consiglio, Consiglieri comunali) ed i Revisori dei conti degli Enti aderenti all'Azienda;
 - b) i dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale degli Enti aderenti all'Azienda, con contratto a termine, a tempo indeterminato o part time;
 - c) il personale degli Enti aderenti all'Azienda con rapporto di lavoro parasubordinato;
 - d) coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
 - e) i consulenti dell'Azienda e degli Enti consorziati con incarichi in essere.
7. Valgono per il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione la normativa vigente e, ove presente, il regolamento degli organi dell'Azienda.
8. Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono e prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri nominati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
9. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, previamente autorizzate, un'indennità di carica omnicomprensiva deliberata dall'Assemblea entro i seguenti limiti massimi:
 - a) Presidente: 50% dell'indennità di carica spettante al Sindaco del Comune più popoloso aderente all'Azienda;
 - b) Consiglieri: 40% dell'indennità di carica del Presidente.

Art. 10

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea unitamente allo stesso e con votazione separata, a maggioranza assoluta delle quote presenti, ed esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente e, ove presente, dal regolamento degli organi dell'Azienda.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente dell'Azienda e, in tale veste, assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.
3. In caso di assenza, dimissioni o revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione le sue funzioni sono assunte da consigliere più anziano d'età.

Art. 11

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti il Consiglio contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente
3. dell'Assemblea consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione o dei nuovi consiglieri.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea consortile:
 - a) al verificarsi delle cause di cui al comma 6 dell'art. 9 del presente Statuto;
 - b) per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.
5. Per la revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 11 bis

L'Amministratore Unico

1. Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto dalla legge e dal presente statuto.
2. L'Assemblea nomina l'Amministratore Unico a maggioranza assoluta dei voti rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote sociali.

Capo IV: Il Direttore generale

Art. 12

Modalità di nomina, compiti e status giuridico

1. Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. I compiti del Direttore Generale sono quelli previsti dalla normativa vigente e, ove presente, dal Regolamento degli organi.
3. In particolare, sono attribuite al Direttore Generale le funzioni di:
 - a) governance tecnica;
 - b) pianificazione, programmazione e controllo;
 - c) organizzazione e gestione delle risorse umane;
 - d) comunicazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda senza diritto di voto. In tali sedi svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.
5. Il Direttore Generale viene nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di avviso pubblico, ai sensi della normativa vigente. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale dei dirigenti Enti locali.

Capo V: Il Revisore dei conti

Art. 13

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al Revisore spetta un compenso, stabilito con la delibera di nomina, nel limite massimo di un quarto di quello del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune più popoloso aderente all'Azienda.
3. Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Titolo III: Personale

Art. 14

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.
3. La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.
4. I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti:
 - a) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
 - b) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
 - c) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
 - d) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

Art. 15

Uffici e personale

1. L'Azienda ha propri servizi per il funzionamento dei quali si può avvalere di personale:
 - a) proprio;
 - b) degli Enti consorziati;
 - c) esterno.
2. Apposito regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi dispone le modalità di accesso agli impieghi, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nonché l'organizzazione dei servizi, improntata al principio della massima flessibilità.
3. Al trattamento economico del personale dell'Azienda, si applicano le norme previste dai contratti regolanti il comparto del pubblico impiego, regioni-enti locali.
4. Per quanto riguarda il trattamento giuridico si rimanda a quanto definito nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.
5. Ai fini previdenziali si applica la normativa vigente per le aziende speciali.

Titolo IV: Gestione Economico-Finanziaria

Art. 16

Sistema di bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. Tale piano deve comprendere: le finalità triennali dell'Azienda, i livelli previsti di erogazione dei servizi, il piano triennale degli investimenti e le modalità del loro finanziamento; le politiche tariffarie, le politiche del personale e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi;
 - b) il bilancio economico di previsione pluriennale, suddiviso per singoli programmi e ove possibile per progetti. Tale piano indica gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento, prevede i costi ed i proventi della gestione distinti per singoli esercizi. Deve essere coerente con quanto contenuto nel

- piano programma. È scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma. Viene approvato insieme al bilancio economico di previsione annuale;
- c) il bilancio economico di previsione annuale, redatto entro il 31 dicembre di ogni anno secondo lo schema approvato con decreto ministeriale (DM 26 aprile 1995). Al bilancio vanno allegati: il programma degli investimenti, il riassunto dei dati del conto consuntivo precedente, la tabella numerica del personale, il prospetto del fabbisogno di cassa, una relazione illustrativa dei costi e dei ricavi;
 - d) il conto consuntivo, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Al conto consuntivo sono allegati la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di revisione.
3. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
 4. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.
 5. Il regolamento di contabilità, ove presente, specifica ulteriormente i contenuti normativi in materia di sistema di bilancio e di relativa gestione.

Art. 17

Controllo strategico e di gestione

1. L'Azienda prevede una forma appropriata di controllo, al fine di verificare:
 - a) i risultati ottenuti;
 - b) la capacità di entrata e di spesa;
 - c) i proventi acquisiti;
 - d) i costi sostenuti;
 - e) indicatori di efficacia, espressi in termini di qualità ed equità dei servizi.

Titolo V – Norme finali e transitorie

Art. 18

Personale con contratto a tempo indeterminato

1. Al personale che alla data di trasformazione del Consorzio-Ente in Azienda Speciale Consortile si trovi in servizio con contratto a tempo indeterminato, è fatta salva la possibilità di accedere alle procedure di mobilità fra l'Azienda e gli Enti consorziati.
2. Nei limiti delle disposizioni normative vigenti e dell'organizzazione dei singoli Enti, gli Enti consorziati stessi si impegnano, in caso di scioglimento dell'Azienda, ad assorbire il personale dipendente, di cui al comma precedente, in misura proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun Ente, alla data di scioglimento.

Art. 19

Rapporti giuridici attivi e passivi

1. L'Azienda speciale consortile "Consorzio Desio-Brianza" subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del pre-esistente Consorzio-Ente "Consorzio Desio-Brianza".

Art. 20

Proroga del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio-Ente in carica al momento della sottoscrizione del presente Statuto si intendono automaticamente prorogati nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda.

Desio, 11 04 2019

Per il Comune di Bovisio Masciago
Il Sindaco – f.to Giuliano Soldà

Per il Comune di Cesano Maderno
Il Sindaco – f.to Maurilio Longhin

Per il Comune di Desio
Il Sindaco –f.to Roberto Corti

Per il Comune di Muggiò
Il Sindaco – f.to Maria A. Fiorito

Per il Comune di Nova Milanese
Il Sindaco –f.to Fabrizio Pagani

Per il Comune di Varedo
Il Sindaco –f.to Filippo Vergani